

COMUNE DI TRISSINO

PROVINCIA DI VICENZA

Codice Fiscale e Partita IVA: 00176730240

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVI ALL'ATTIVITA' CALCISTICA.

PERIODO: 01/09/2019 - 31/08/2022.

CIG: 793730032B.

Approvato con determinazione del Responsabile del Settore IV^ nr. ____ del ____/07/2019

SCRITTURA PRIVATA

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore IV^ nr. ____ del ____/____/2019;

l'anno 2019 (DUEMILADICIANNOVE), il giorno _____ del mese di _____, in Trissino, presso la Sede Municipale, sita in Piazza XXV Aprile, al nr. 9;

TRA

Il Comune di Trissino (Codice Fiscale e Partita Iva 00176730240), avente sede legale a Trissino in Piazza XXV Aprile nr. 9, rappresentato legalmente dal Dott. Urb. Gugole Giorgio, nella sua qualità di Responsabile del Settore IV^ - Ufficio Sport (ai sensi e agli effetti del Decreto del Sindaco nr.13 del 21/05/2019), il quale interviene in nome e per conto dell'Ente (di seguito denominato anche "Stazione Appaltante");

E

Il Soggetto Affidatario _____, avente sede legale in _____, via _____ nr. _____ provincia _____, con Codice Fiscale _____ e Partita Iva _____, rappresentato nel presente atto, nella sua qualità di Legale Rappresentante dal sig. _____, nato a _____, il _____ e residente a _____ in via _____ nr. _____, C.F. _____ (di seguito denominato anche "Associazione" - "Affidatario");

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 32 del 27/11/2017, avente ad oggetto: "Atto d'indirizzo per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale relativi all'attività calcistica", è stata disposta l'esternalizzazione della gestione del predetto impianto sportivo, mediante affidamento a terzi, con procedure conformi al d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ai soggetti previsti dalla Legge Regione Veneto nr. 8 del 11/05/2015;
- con determinazione del Responsabile del Settore IV^ nr. 186 del 11/06/2019, avente ad oggetto: "Affidamento del Servizio di Gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale relativi all'attività calcistica. Periodo: 01/09/2019-31/08/2022. Avvio della procedura di scelta del contraente - CIG: 793730032B", è stata avviata la procedura selettiva di scelta del

contraente, mediante procedura negoziata, a seguito svolgimento della manifestazione d'interesse, secondo le disposizioni della normativa vigente;

- con determinazione del Responsabile del Settore IV[^] nr. ____ del __/__/2019, si è disposta l'aggiudicazione del servizio in esame, secondo le disposizioni della normativa vigente;
- l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, precisando che le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente Contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il Comune di Trissino, nella persona del Responsabile del Settore IV[^] - Ufficio Sport, Dott. Urb. Gugole Giorgio (come nelle premesse individuato), affida all'Associazione Sportiva Dilettantistica _____, che accetta, per mezzo del proprio Legale Rappresentante sig. _____ (come nelle premesse specificato), il Servizio di Gestione degli Impianti sportivi di proprietà comunale relativi all'attività calcistica, ubicati in via Palladio a Trissino, come meglio individuati nelle planimetrie allegate e facenti parte integrante del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (documenti allegati al presente Contratto).

La struttura sportiva è così composta:

- campo da calcio;
- campetto in erba sintetica;
- campo per gli allenamenti;
- aree esterne diverse ed annesse;
- tribune per il pubblico;
- palazzina servizi ad uso spogliatoi, segreteria, biglietteria e sede sociale.

La precitata struttura sportiva è utilizzata principalmente e prioritariamente per lo svolgimento del gioco del calcio, nonché di tutte quelle attività correlate e collegate a tale disciplina sportiva.

L'Affidatario s'impegna all'esecuzione del predetto servizio, secondo gli obblighi, le modalità, le condizioni, le indicazioni, le prescrizioni, i patti e i prezzi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e negli atti richiamati o allegati al Contratto medesimo.

ART. 2 - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE.

L'affidamento viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, prescrizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che l'Affidatario dichiara esplicitamente di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E PROROGA.

L'affidamento ha durata per il periodo che decorre dal **01/09/2019** al **31/08/2022** (per un totale di 36 mesi), con possibilità di un eventuale rinnovo per il triennio successivo. E' escluso in ogni caso il rinnovo tacito.

L'Affidatario dovrà assicurare il servizio qualora allo scadere dell'appalto non siano completate le formalità relative al nuovo appalto.

L'Affidatario dovrà assicurare e garantire l'esecuzione del servizio anche nelle more della stipula del Contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare (ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni); la Stazione Appaltante

ha la facoltà di procedere alla consegna anticipata del servizio.

E' prevista inoltre la facoltà per la Stazione Appaltante di prorogare la durata del predetto Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

La proroga costituisce estensione temporale limitata al contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

ART. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO.

L'importo contrattuale ammonta a complessivi € _____
(_____/_____), per l'intera durata dell'affidamento, oltre all'Iva di competenza.

ART. 5 – CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO.

Gli impianti e le attrezzature sportive vengono consegnati in ordine ed in perfetta efficienza, nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti all'Affidatario; relativamente ad essi, previo sopralluogo, le parti procederanno alla redazione del verbale di ricognizione, di consistenza, di presa in carico e di consegna degli stessi, predisposto dall'Ufficio Tecnico/Lavori Pubblici, in duplice originale e sottoscritto dalle parti.

Il tutto dovrà essere riconsegnato alla scadenza dell'affidamento in stato di normale conservazione e funzionamento, salvo il normale deperimento d'uso, e di ciò dovrà essere redatto apposito verbale, predisposto dall'Ufficio Tecnico/Lavori Pubblici, in duplice originale e sottoscritto dalle parti, a seguito espletamento di apposito sopralluogo di verifica.

ART. 6 - MODALITA' GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio sarà prestato nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dal presente Contratto, nonché di tutte le prescrizioni e le indicazioni normative vigenti in materia.

L'Affidatario garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del periodo di affidamento, delle necessarie capacità organizzative per l'esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive impartite del Comune di Trissino, a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi e di quanto altro previsto nel Contratto e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L'Affidatario sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o si rendesse semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Per tutta la vigenza dell'affidamento, l'Affidatario si obbliga a mettere a disposizione del Comune di Trissino un numero di telefono fisso [...], un numero di cellulare [...], un indirizzo e.mail [...] e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata [...] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.

L'Affidatario si impegna altresì a:

- a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi idonei a garantire elevati livelli di servizio;
- b) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dal Comune, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- c) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
- d) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

Il personale dell'Affidatario dovrà accedere alle strutture della Stazione Appaltante nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per le medesime; inoltre dovrà attenersi a tutte le informazioni e le disposizioni che saranno indicate nel Piano di Sicurezza dell'impianto sportivo e nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), nel caso di predisposizione degli stessi.

Sarà onere dell'Affidatario rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.

L'Affidatario, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese di terzi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

ART. 7 – ADEMPIMENTI DELL’AFFIDATARIO.

Premesso che l'Affidatario del servizio potrà consentire l'accesso e l'utilizzo della struttura in oggetto esclusivamente a chi è stato preventivamente autorizzato da parte dell'Amministrazione Comunale e negli stessi e soli orari autorizzati, pena l'assunzione a proprio carico di ogni responsabilità in merito a un comportamento difforme da tale disposizione, gli adempimenti a carico dell'Affidatario sono dettagliati nel Capitolato speciale prestazionale e descrittivo e nel presente Contratto.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO.

L'Affidatario dovrà garantire il servizio secondo le modalità e i contenuti indicati nel Contratto, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta qualitativa-tecnica.

L'Affidatario dovrà eseguire il servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del Contratto e del Capitolato.

L'Affidatario garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del servizio.

L'Affidatario non potrà eseguire lavori, interventi, acquisti, senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante; in caso contrario l'Affidatario non avrà diritto ad alcun rimborso.

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE.

Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione è il Responsabile del Settore IV^A (Pianificazione e sviluppo del territorio – Attività Economiche – Sport – Servizi diversi alla persona).

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo amministrativo-contabile dell'esecuzione del presente Contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione sarà tenuto a svolgere tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune e necessarie per assicurare il corretto e regolare perseguimento dei compiti assegnati.

ART. 10 – CONTROLLI DEL COMUNE.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni sul corretto adempimento del Contratto di cui all'oggetto, avvalendosi di proprio personale e/o collaboratori, a suo insindacabile giudizio ed ogni volta che lo riterrà necessario e/o opportuno, anche senza preavviso.

L'Affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, il nominativo di un referente per la gestione del rapporto contrattuale in esame ed ogni successiva ed eventuale variazione.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall'Affidatario, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto o in parte. E' fatto divieto assoluto di subappaltare anche solo in parte, le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Non si configura come attività affidata in subappalto, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante.

ART. 12 – RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO.

L'Affidatario dovrà presentare entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione di ogni stagione sportiva (preventivata entro il mese di giugno) e pertanto entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione dettagliata sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali difficoltà ed esigenze di manutenzione particolari della struttura, segnalando problemi o suggerimenti per l'ottimizzazione della gestione e per il miglioramento delle prestazioni.

Art. 13 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI.

Il corrispettivo per la gestione del servizio oggetto dell'affidamento di cui trattasi, corrisponde ad € _____ oltre all'IVA di legge (pari ad € _____), per complessivi € _____ (IVA compresa), per tutta la durata del Contratto, sulla base del prezzo offerto in sede di gara ed è comprensivo di tutte le prestazioni dovute.

Il compenso mensile ammonta ad € _____ oltre all'Iva di competenza pari ad € _____, per un totale di € _____.

Tale corrispettivo compensa ogni prestazione e onere stabilito nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel Contratto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il corrispettivo rimane immutato fino alla data di scadenza del presente affidamento e non ne è ammessa la revisione.

I pagamenti sono effettuati dal Comune di Trissino in rate bimestrali posticipate, sulla base dell'emissione di regolare fattura, da inviarsi alla Stazione Appaltante obbligatoriamente secondo la procedura della fatturazione elettronica e pertanto non è dovuta alcuna anticipazione.

Le fatture dovranno essere accompagnate da un prospetto riepilogativo delle ore effettuate nel corso dell'esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. nr. 66/2014, convertito con modificazione dalla Legge nr. 89/2014, l'Associazione _____ prende atto che le fatture dovranno obbligatoriamente essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica è il seguente: **Codice Univoco Ufficio: 3VIBNF; Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA.**

La fattura dovrà riportare, a pena di irricevibilità, i seguenti dati:

CIG: _____ – Determinazione nr. _____ del _____, impegno di spesa nr. _____.

In applicazione dell'art. 1, comma 629, lettera b), della nr. 190/2014 – legge di stabilità 2015 - cd. "split payment" – _____ l'Associazione Sportiva Dilettantistica _____ dovrà continuare ad esporre l'I.V.A. in fattura, ma il relativo importo sarà trattenuto dal Comune per essere successivamente direttamente versato all'Erario. Pertanto le fatture dovranno riportare la seguente dicitura: "SCISSIONE DEI PAGAMENTI – art. 17 ter del D.P.R. 633/1972".

Nel caso in cui l'Associazione Sportiva Dilettantistica non sia soggetta al meccanismo dello "split payment", dovrà far pervenire all'Ente, apposta dichiarazione, relativamente all'applicazione del regime speciale di cui alla Legge nr. 398/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Le fatture saranno liquidate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della fattura al protocollo comunale, previe le necessarie verifiche effettuate dai competenti uffici comunali.

Il pagamento delle fatture è subordinato all'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti, la Stazione Appaltante, previo avvio del procedimento di contestazione, sospende il pagamento e in tal caso non verranno riconosciuti interessi a favore dell'Affidatario.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei mandati di pagamento saranno inviati all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Affidatario, mentre i mandati di pagamento saranno intestati all'Associazione Sportiva Dilettantistica _____.

La liquidazione e l'emissione dell'ordinativo di pagamento avverrà nel termine sopra indicato, a seguito dei controlli di cui sopra e se le verifiche di legge hanno avuto esito positivo.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL' AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica _____ è tenuta ad assumere, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge nr. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento.

Si obbliga altresì, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge nr. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con eventuali interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 - RESPONSABILITA' E GARANZIE.

L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

Le spese per danni derivanti e prodotti dall'Affidatario per imprudenza o imperizia saranno interamente addebitate allo stesso.

L'onere per il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi connessi e/o conseguenti al presente affidamento è a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Affidatario dovrà manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la medesima per cause riconducibili alle attività dell'Affidatario medesimo.

L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L'Affidatario assume, pertanto, la responsabilità civile e amministrativa della gestione del servizio, e deve tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze, violazioni di legge dell'Affidatario medesimo, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Affidatario ha regolarmente costituito e consegnato alla Stazione Appaltante la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni di € _____ (_____/_____), secondo le modalità e indicate dal medesimo decreto.

La Stazione Appaltante in presenza di inadempimenti dell'Affidatario, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento.

In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale, l'Affidatario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 30 (trenta) giorni.

L'Affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, dipendenti da inosservanza degli obblighi assunti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante, salvi gli interventi in favore dell'Affidatario da parte di società assicuratrici.

L'Affidatario ha presentato e consegnato alla Stazione Appaltante, conformemente a quanto richiesto dall'art. 14 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, le seguenti assicurazioni:

Polizza di assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi nr. _____, emessa da _____, in data _____, con i seguenti massimali: RCT € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) per singolo sinistro senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo, € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) per persona, € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) per cose.

Polizza di assicurazione Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera nr. _____, emessa da _____, in data _____, con i seguenti massimali: € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) per singolo sinistro, € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) per persona.

L'Affidatario si impegna a mantenere valida la suddetta polizza sino alla scadenza dell'affidamento in oggetto. Le franchigie e/o scoperti previsti in polizza non sono in alcun caso opponibili al Comune di Trissino.

ART. 16 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.

Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta ad iniziativa dell'Affidatario se non è stata disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a totale carico dell'Affidatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione.

La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al presente Contratto, se non nelle ipotesi ed in conformità alle previsioni di cui all'art. 106 del d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17 – PENALI.

Fatta salva la responsabilità dell'Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Affidatario è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le penali in conformità a quanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del presente Contratto in danno all'Affidatario.

L'Affidatario prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Affidatario autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Affidatario dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

ART. 18 – CODICE AZIENDALE DEL COMUNE DI TRISSINO.

In applicazione dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. nr. 62/2013, l'Affidatario si obbliga ad osservare in modo rigoroso e scrupoloso, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal citato

Decreto e dal Codice di comportamento aziendale del Comune di Trissino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 6 del 30/01/2014; a tal fine prende atto che il predetto codice aziendale è consultabile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: www.comune.trissino.vi.it (sezione Amministrazione Trasparente).

ART. 19 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO.

L’Affidatario con la sottoscrizione del presente Contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. nr. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Trissino che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo Affidatario, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Il Comune di Trissino ha la facoltà di risolvere, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Contratto di affidamento nei seguenti casi, salve le ulteriori ipotesi, anche di risoluzione obbligatoria, previste d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni:

- ✓ frode nell’esecuzione del servizio;
- ✓ comportamenti dell’Affidatario che concretano grave inadempimento ovvero ripetute violazioni delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle attività;
- ✓ ritardo nell’esecuzione delle attività per negligenza dell’Affidatario, rispetto ai tempi concordati;
- ✓ inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e di assicurazioni obbligatorie del personale;
- ✓ sospensione / interruzione del servizio da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo;
- ✓ subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- ✓ violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
- ✓ violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R. nr. 62/2013, se ed in quanto applicabili;
- ✓ messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell’Affidatario;
- ✓ cessione/scioglimento dell’Affidatario;
- ✓ danni agli utenti del servizio, alla Stazione Appaltante ed ai beni di proprietà comunale, derivanti da colpa grave e/o da imperizia, incuria e negligenza;
- ✓ mancato pagamento dei compensi, della retribuzione e/o mancato pagamento dei contributi previdenziali al personale impiegato.

La facoltà di risoluzione è esercitata previa contestazione formale effettuata dalla Stazione Appaltante, in forma scritta e trasmessa tramite posta elettronica certificata all’Affidatario che può far pervenire nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante o non pervengano nel termine indicato, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione immediata senza che l’Affidatario abbia nulla a pretendere eccetto il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente svolte fino al giorno della risoluzione. La risoluzione del Contratto determina in ogni caso la perdita della garanzia definitiva.

Con la risoluzione del Contratto sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell’Affidatario, al quale saranno addebitate le eventuali spese in misura superiore a quelle previste nel contratto originario.

La risoluzione per inadempimento, l’incameramento della garanzia e l’esecuzione in danno, non pregiudicano il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime l’Affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui sia eventualmente incorso, a norma di Legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L’Affidatario in caso di risoluzione del presente Contratto, non ha diritto ad alcuna pretesa di

indennizzo da parte della Stazione Appaltante.

ART. 21 – RECESSO.

La Stazione Appaltante può recedere dal presente Contratto in ogni momento, in applicazione e con le modalità di cui all'art. 109 del d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

La Stazione Appaltante ha inoltre diritto, in qualsiasi momento, a recedere unilateralmente dal Contratto per giusta causa e per motivi di pubblico interesse e/o utilità, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario tramite posta elettronica certificata.

La Stazione Appaltante inoltre si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento:

- qualora accerti un utilizzo non conforme alle finalità perseguite con il presente atto;
- per gravi e ripetute ed accertate inadempienze da parte dell'Affidatario, in merito agli obblighi stabiliti per la gestione del servizio;
- nel caso in cui l'Affidatario consenta l'accesso e l'utilizzo della struttura in oggetto a chi non sia stato preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito da norme di legge.

ART 22 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

L'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Affidatario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. nr. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

ART. 23 - ACCORDO BONARIO E CONTROVERSIE.

Fatta salva l'applicazione degli art. 205 e 206 del d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni in tema di accordo bonario, la definizione delle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, spetta all'Autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Vicenza. E' fatta salva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo delle materie di cui all'art. 133 del d.lgs. nr. 104/2010 e successive modifiche ed integrazioni. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Per quanto non previsto e non precisato nel presente articolo, le parti fanno riferimento al codice civile, alle norme di legge che regolano la materia ed agli usi e consuetudini.

ART. 24 - DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO.

Agli effetti del presente Contratto l'Affidatario elegge il proprio domicilio in Trissino presso la Sede Municipale.

ART. 25 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE.

Il presente Contratto è stipulato mediante la forma della scrittura privata.

Tutte le spese del presente Contratto e dei relativi allegati, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.), nessuna esclusa, sono interamente a carico dell'Affidatario.

Il presente Contratto è registrabile solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico di chi intenda farne uso.

ART. 26 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti allegati:

- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (con i relativi allegati);
- le planimetrie delle aree oggetto dell'affidamento;
- l'offerta qualitativa/tecnica;
- l'offerta economica.

Fanno inoltre parte del Contratto e si intendono qui interamente recepiti, ancorché non allegati al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- i documenti attestanti la prestazione della garanzia definitiva.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati") e del D.lgs. n. 196/03, come specificato nell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile presso gli Uffici del Settore IV[^] del Comune.

L'Affidatario è consapevole che l'esecuzione del servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate. L'Affidatario si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

L'Affidatario si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. nr. 196/2003.

L'Affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori.

ART. 28 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme di cui al d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e quelle che, in applicazione dell'art. 216 del medesimo decreto legislativo, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative e/o integrative ivi previste.

Letto, accettato, confermato e sottoscritto.

***Il Comune di Trissino
Il Responsabile del Settore IV[^]
Dott. Urb. Gugole Giorgio***

***L'Affidatario
Il Legale Rappresentante***